

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2389/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1988

che stabilisce le modalità di applicazione di un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali per la campagna 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2227/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che stabilisce le norme generali del regime specifico applicabile ai piccoli produttori nel quadro del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2227/88 definisce i criteri da prendere in considerazione per la ripartizione tra gli Stati membri dell'importo globale dell'aiuto fissato per la campagna in questione; che è opportuno, in funzione di tali criteri, stabilire la suddetta ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che è necessario fissare taluni criteri che consentano agli Stati membri di definire i piccoli produttori di cereali che possono beneficiare dell'aiuto in questione;

considerando che è opportuno prevedere le condizioni di versamento dell'aiuto; che, a tale scopo, il piccolo produttore deve fornire la prova che è stato gravato dell'onere del prelievo di corresponsabilità, che tale prova, sotto forma di documenti giustificativi, non osta alla possibilità prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2227/88 di stabilire l'aiuto forfettariamente;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2227/88 prevede, per gli Stati membri che hanno particolari difficoltà di natura amministrativa o tecnica, la possibilità di applicare l'aiuto a favore dei piccoli produttori sotto forma di una compensazione dei prelievi di corresponsabilità in quanto l'aiuto non viene versato come contropartita; che tale situazione si verifica per la Spagna, la Grecia e l'Italia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2227/88 è ripartito in base alle condizioni definite nel presente regolamento.

2. L'importo globale dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del predetto regolamento è ripartito tra gli Stati membri in conformità dell'allegato.

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regolamento, non è fissato nessun importo per la Spagna, la Grecia e l'Italia.

*Articolo 2*

Lo Stato membro versa l'aiuto al produttore che abbia presentato documenti giustificativi da cui risulti che è stato gravato dell'onere dei prelievi di corresponsabilità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/88 della Commissione, del 26 maggio 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali<sup>(4)</sup>. Gli Stati membri possono esigere la presentazione di qualsiasi altro documento giustificativo.

*Articolo 3*

L'aiuto è versato ai beneficiari al più tardi il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazione per la quale viene concesso l'aiuto.

*Articolo 4*

In Spagna, in Grecia e in Italia l'aiuto ai piccoli produttori di cereali viene attuato sotto forma di compensazione per i prelievi di corresponsabilità dovuti da tali produttori fino a concorrenza di:

- un importo che corrisponde, per ogni produttore, al prelievo per 25 t di cereali,
- un importo globale per Stato membro pari a:
  - 43,98 milioni di ECU per la Spagna,
  - 14,67 milioni di ECU per la Grecia,
  - 47,70 milioni di ECU per l'Italia.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 37.